

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con il ricorso il cliente afferma quanto segue:

- in data 11/04/2022 prestava fideiussione a garanzia di un finanziamento in favore della società M* s.r.l.;
- in data 12/10/2022 comunicava all'intermediario le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato della società, chiedendo contestualmente la liberazione dai propri impegni fideiussori;
- in data 21/11/2022 cedeva integralmente la propria partecipazione societaria; da questo momento perdeva ogni potere di incidere sull'adempimento delle obbligazioni sociali;
- da luglio 2024 il finanziamento ha registrato mancati pagamenti reiterati; si integrava così una situazione di inadempimento strutturale da parte del debitore principale;
- l'intermediario non ha mai inviato alcuna comunicazione formale al ricorrente, in qualità di garante, preventiva o tempestiva per segnalare l'aggravamento del rischio, l'imminente classificazione negativa o la possibile segnalazione presso i Sistemi di Informazioni Creditizie;
- la sola comunicazione ricevuta è stata una raccomandata del 16/05/2025 con cui il resistente intimava il pagamento dell'intero residuo e comunicava la decadenza dal beneficio del termine; solo in questa occasione ha compreso che la propria posizione era stata negativamente segnalata presso i SIC; veniva formalmente classificato come inadempiente;

- il ricorrente risulta essere quindi segnalato come “garante inadempiente” in una fase in cui non rivestiva alcun ruolo nella società e senza essere previamente informato dall’intermediario circa l’imminente segnalazione;
- la segnalazione quale “garante inadempiente” ha prodotto effetti pregiudizievoli incidendo sull’affidabilità creditizia personale, pur in assenza di un comportamento inadempiente direttamente imputabili al ricorrente stesso;
- la segnalazione è altresì contraria agli obblighi di correttezza e buona fede in quanto l’intermediario era a conoscenza sin dall’ottobre 2022 della cessazione del suo ruolo gestionale e dell’insorgere di un inadempimento strutturale nel corso del 2024; nonostante ciò la banca ha omesso di informare il ricorrente, in qualità di garante, in modo formale e tempestivo, dell’aggravamento del rischio e della possibile segnalazione presso i SIC, in conseguenza del deterioramento della posizione garantita;
- per tutte le ragioni sopra esposte, il cliente chiede l’accertamento della illegittimità della segnalazione e la integrale cancellazione dei dati negativi riferiti al ricorrente.

Con le controdeduzioni, l’intermediario afferma quanto segue:

- il cliente prestava garanzia per un contratto di mutuo sottoscritto nel 2022;
- la controversia concerne il mancato rispetto degli obblighi ex art. 5, co. 6, del Codice di Condotta;
- il cliente risulta tutt’ora garante del finanziamento;
- la fideiussione prestata dal ricorrente garantisce un contratto di mutuo chirografario connesso all’esercizio dell’attività di impresa; di conseguenza non risulta rientrante nell’ambito del credito al consumo e viene meno l’onere di preventivo preavviso;
- in ogni caso il preavviso è stato spedito attraverso posta privata ed è stato ricevuto dal cliente; il servizio di spedizione adoperato prevede la certificazione dell’avvenuta consegna;
- la lettera di preavviso è stata consegnata il 02/08/2024;
- il preavviso di imminente segnalazione è stato inviato al debitore principale e a tutti i garanti, compreso il ricorrente;
- nel maggio 2025 comunicava la lettera di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine per inadempimento; il ricorrente risultava ancora garante;
- il contratto regolante il finanziamento non disciplina un rapporto rientrante nell’ambito del credito ai consumatori.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Con le repliche, il cliente afferma quanto segue:

- l’intermediario ha prodotto un documento denominato “Primo avviso di imminente segnalazione” e un documento che indicherebbe la consegna;
- la loro esistenza materiale non è però sufficiente; deve essere valutata la loro concreta idoneità ad assolvere agli obblighi informativi;
- vi sono elementi che consentono di contestare questa idoneità; la comunicazione è stata inviata ad un indirizzo che non coincide con quello che egli aveva indicato nella PEC, del 2022, con cui indicava alla banca le sue dimissioni dalla carica di amministratore della società M* s.r.l.;

- la banca sapeva quindi dell'intervenuta modifica del recapito; tale conoscenza è dimostrata anche dal fatto per cui l'intimazione di pagamento è stata inviata al nuovo domicilio;
- dall'estratto CRIF prodotto emerge una segnalazione datata luglio 2024; se anche si ritenesse provata la ricezione del preavviso in data 02/08/2024 la segnalazione gli sarebbe comunque antecedente;
- stando all'intermediario non sarebbe qualificabile come consumatore. Questa affermazione appare in contrasto con la documentazione che il resistente produce, visto che nel documento di sintesi sulla fideiussione figura l'inquadramento nella categoria consumatori; ciò comunque non toglie che il preavviso di segnalazione debba essere regolarmente trasmesso a tutte le persone fisiche.

Con le controrepliche, l'intermediario ribadisce quanto esposto con le controdeduzioni.

DIRITTO

Il presente ricorso verte su una segnalazione nei SIC in danno del cliente parte ricorrente, quale garante di una società in forza di una fideiussione rilasciata contestualmente alla sottoscrizione di un mutuo. Secondo la prospettazione del cliente la qualità di garante sarebbe venuta meno già nell'anno 2022, allorquando comunicava all'intermediario la cessazione dalla carica di amministratore prima, e la cessione della quota societaria dopo. L'intermediario si difende nel merito, evidenziando sia il permanere della qualità di garante, sia l'avvenuta consegna del preavviso mediante sistema di postalizzazione tracciato, peraltro pur in assenza di specifici obblighi, essendo il cliente non consumatore, come tale sottratto all'ambito di applicazione della normativa sul credito al consumo. In via preliminare, si rileva che il ricorrente si qualifica, nel modulo del ricorso, come "non consumatore". Nello specifico, il ricorrente dichiara che in data 11/04/2022 prestava una fideiussione a garanzia di un finanziamento a favore di una società nella quale, alla data del rilascio della garanzia personale, rivestiva le posizioni di socio e amministratore. Da quanto dichiarato, quest'ultimo avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore in data 12/10/2022 e ceduto la propria partecipazione societaria in data 21/11/2022. Contestualmente alle dimissioni richiedeva alla banca la liberazione dall'impegno fideiussorio. Da quanto riferito dall'intermediario nelle controdeduzioni, parrebbe che, nonostante il ricorrente avesse chiesto al momento della comunicazione formale delle proprie dimissioni dalla carica di amministratore anche la liberazione dai propri impegni fideiussori, lo stesso risulterebbe ancora garante della stessa.

La qualificazione del ricorrente come non consumatore assume rilievo anche in relazione alla normativa applicabile, tenuto conto che l'intermediario escluderebbe qualsivoglia obbligo di preventivo preavviso di segnalazione nei SIC per i clienti non consumatori, come tali sottratti all'applicazione della normativa sul credito al consumo.

A bene vedere, si osserva che la qualifica di "non consumatore" in capo al ricorrente, secondo quanto affermato dai Collegi Territoriali (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 15979/22), non parrebbe porsi in contrasto con l'obbligo informativo in capo all'intermediario di preavviso di segnalazione nei SIC. L'intermediario sostiene, al riguardo, di aver inviato una comunicazione di preavviso datata 16 luglio 2024 mediante servizio di posta privata.

Sebbene l'esito della spedizione risulti consegnato, il cliente nelle repliche ne contesta la ricezione riferendo che la missiva sarebbe stata inviata ad un indirizzo non più attuale sebbene in precedenza avesse reso noto all'intermediario il cambiamento del suo indirizzo di residenza. Per dimostrare che l'intermediario fosse consapevole di questo mutamento, il cliente afferma che l'intimazione di pagamento inviata dal resistente il 16/05/2025 è stata consegnata proprio al nuovo indirizzo. Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, per tutti i sistemi di consegna che prevedono il tracciamento mediante localizzazione satellitare GPS, è da ritenere provata la ricezione nel caso in cui vi sia coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni del vettore e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso. In caso di assenza del codice a barre l'orientamento condiviso dei Collegi prevede che la prova della ricezione sia da ritenersi raggiunta in compresenza di almeno due delle seguenti fattispecie: a) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; b) la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; c) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.

Nel caso di specie: il preavviso è datato 16/07/2024 e la data di arrivo presso l'ufficio del vettore è il 17/07/2024 (si ritiene perciò integrata la fattispecie di cui *sub a*); i dati della emissione sembrano coerenti con la data di consegna, il preavviso è datato 16/07/2024, la presa in carico e la spedizione sono del 31/07/2024 e la consegna è datata 02/08/2024 (si ritiene perciò integrata la fattispecie di cui *sub c*); in ogni caso, l'esito della spedizione risulterebbe essere positivo (consegnata).

Alla luce delle pregresse considerazioni, si ritiene raggiunta la prova di ricezione del preavviso.

Pertanto, dalla documentazione agli atti si osserva che la ricezione del preavviso di segnalazione reca una data successiva alla prima segnalazione visibile al sistema ma precedente alle altre segnalazioni. Dalla visura sopra riprodotta la prima segnalazione negativa risalirebbe al mese di luglio 2024 con indicazione di n. 2 rate non pagate, a fronte di un preavviso consegnato in data 02/08/2024. In proposito si richiama al Collegio di Coordinamento, interrogato sulla possibilità per l'intermediario di "sanare" la mancanza del preavviso preventivo, mediante cancellazione dei ritardi segnalati in epoca anteriore alla ricezione, con la decisione n. 4632/2023 ha affermato, tra le altre cose, che *"La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate"*. Risultano pertanto illegittime le segnalazioni di luglio e di agosto 2024 (in quanto, in quest'ultimo caso non viene rispettato il termine richiesto per il preavviso) mentre devono ritenersi legittime le successive.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione delle contestate segnalazioni nel SIC sino al mese di agosto 2024.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE